

La seguente Tabella fornisce unicamente una guida al Decreto Legge e alle Comunicazioni Consob. Al fine di dar seguito ai connessi adempimenti, si prega di far riferimento a tali documenti.

Tipologia di impresa di investimento	Adempimenti richiesti in caso di <i>no-deal Brexit</i>	Riferimenti normativi nel Decreto Legge
<p>Imprese di investimento del Regno Unito che, alla data della <i>Brexit</i>, operano in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attraverso succursali; o - in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto; <p>e che intendono continuare a operarvi dopo la <i>Brexit</i></p>	<p>Notifica alla Consob dell'intenzione di operare nel periodo transitorio - entro 3 giorni lavorativi antecedenti la <i>Brexit</i> - secondo gli schemi della Comunicazione Consob n. 10 del 1° agosto 2019 (<i>cfr.</i> All. 1 e 2)</p>	<p>Art. 3, commi 3, 4 e 6</p>
	<p>Invio alla Consob - entro 15 giorni successivi alla <i>Brexit</i> - dei dati e delle informazioni relativi ai rapporti in essere con i clienti italiani, secondo lo schema della Comunicazione n. 10 del 1° agosto 2019 (<i>cfr.</i> All. 3)</p>	
	<p>Contatti con il Sistema di tutela degli investitori italiano (ICS) per completare - entro 30 giorni successivi alla <i>Brexit</i> - le formalità relative all'adesione a tale Sistema, a meno che – per le sole imprese di investimento che operano in regime di libera prestazione – l'ICS del Regno Unito abbia certificato che i relativi investitori continuano ad essere protetti</p>	<p>Art. 8, commi 5 e 6</p>
	<p>Informativa ai clienti sull'adesione a un ICS italiano o britannico e trasmissione alla CONSOB di tale informativa</p>	<p>Art. 8, comma 7</p>
	<p>Richiesta alla Consob di autorizzazione ad operare oltre il periodo transitorio – entro 6 mesi dalla <i>Brexit</i> – ai sensi dell'art. 28, commi 1 o 6, del TUF ovvero dell'art. 19 del TUF (in caso di costituzione di una SIM)</p>	<p>Art. 3, comma 7</p>
	<p>In caso di non presentazione della richiesta di autorizzazione a operare oltre il periodo transitorio:</p> <p>(i) cessazione dell'attività - entro i 6 mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione di tale richiesta - con un periodo di <i>run-off</i> di 6 mesi (quindi entro 12 mesi dalla <i>Brexit</i>), fatta salva la possibilità di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati OTC anche nei casi in cui ciò implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti, nei termini indicati dall'Art. 4, comma 4, del Decreto Legge;</p> <p>(ii) comunicazione – entro i successivi 15 giorni (quindi entro 6 mesi e 15 giorni dalla <i>Brexit</i>) - alla clientela interessata, agli altri soggetti con cui si intrattengono rapporti nella</p>	<p>Art. 4, commi 3 e 4</p>

Tipologia di impresa di investimento	Adempimenti richiesti in caso di <i>no-deal Brexit</i>	Riferimenti normativi nel Decreto Legge
	prestazione dei servizi e alla Consob delle iniziative adottate per garantirne l'ordinato svolgimento	
Imprese di investimento del Regno Unito che, alla data della <i>Brexit</i> , operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di clientela <i>retail</i> e clienti professionali su richiesta	Cessazione dell'attività entro la <i>Brexit</i> con un periodo di <i>run-off</i> di 6 mesi	Art. 4, comma 1
	Comunicazione – entro 15 giorni successivi alla <i>Brexit</i> – alla clientela interessata, agli altri soggetti con cui si intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alla Consob delle iniziative adottate per garantirne l'ordinato svolgimento	Art. 4, comma 2
	Invio alla Consob - entro 15 giorni successivi alla <i>Brexit</i> - dei dati e delle informazioni relativi ai rapporti in essere con i clienti italiani, secondo lo schema della Comunicazione n. 10 del 1° agosto 2019 (<i>cf.</i> All. 3)	
	Contatti con il Sistema di tutela degli investitori italiano (ICS) per completare - entro 30 giorni successivi alla <i>Brexit</i> - le formalità relative all'adesione a tale Sistema, a meno che l'ICS del Regno Unito abbia certificato che i relativi investitori continuano ad essere protetti	Art. 8, comma 6
Imprese di investimento del Regno Unito che, alla data della <i>Brexit</i> , operano in Italia, con succursale e/o in Ips, e non intendono continuare a operarvi dopo la <i>Brexit</i>	Cessazione dell'attività entro la <i>Brexit</i> con un periodo di <i>run-off</i> di 6 mesi	Art. 4, comma 3
	Comunicazione – entro i successivi 15 giorni dalla <i>Brexit</i> – alla clientela interessata, agli altri soggetti con cui si intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e alla Consob delle iniziative adottate per garantirne l'ordinato svolgimento	Art. 4, comma 3
	Invio alla Consob - entro 15 giorni successivi alla <i>Brexit</i> - dei dati e delle informazioni relativi ai rapporti in essere con i clienti italiani, secondo lo schema della Comunicazione n. 10 del 1° agosto 2019 (<i>cf.</i> All. 3)	
	Contatti con il Sistema di tutela degli investitori italiano (ICS) per completare - entro 30 giorni successivi alla <i>Brexit</i> - le formalità relative	Art. 8, comma 8

CONSOB

Tipologia di impresa di investimento	Adempimenti richiesti in caso di <i>no-deal Brexit</i>	Riferimenti normativi nel Decreto Legge
	all'adesione a tale Sistema, a meno che l'ICS del Regno Unito abbia certificato che i relativi investitori continuano ad essere protetti	
	Informativa ai clienti sull'adesione a un ICS italiano o britannico e trasmissione alla CONSOB di tale informativa.	Art. 8, comma 8